

Publicato il ____/09/2023

N. 0____/2023 REG.PROV.CAU.
N. ____/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per Gli Affari Generali e Le Politiche del personale della Polizia di Stato, Centro Psicotecnico – Commissione per Gli Accertamenti Attitudinali, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di non idoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Psicotecnico del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, di cui al provvedimento del ____ luglio 2023, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 140 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del 16 febbraio 2023” ed escluso dal concorso, ai sensi dell'art. 24, punto 9, del D.M. 09.09.2022 n. 168;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem*, dell'art. 13, comma 4, del bando di concorso;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in *malam partem*, delle Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno e dei relativi allegati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

E PER L'ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

volte a consentire all'odierno ricorrente di proseguire il concorso, previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali dell'aspirante con espressa disposizione di un nuovo colloquio condotto collegialmente

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno _____ 2023 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali necessari ai fini del reclutamento nella Polizia di Stato costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, sindacabile in caso di macroscopico travisamento dei fatti assunti a oggetto di valutazione, per illogicità di quest'ultima e incongruenza delle relative conclusioni, nonch per carenza di motivazione (cfr. Consiglio di Stato, I, ord. 22 febbraio 2023, n. 303;

visti la relazione ed i documenti versati in atti dalla P.A. in data 07.09.2023;

ritenuto che, nel caso di specie, il giudizio finale espresso dalla Commissione per l'accertamento attitudinale sulla base dei parametri attitudinali oggetto di valutazione (livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettuale, socialità) all'esito del colloquio risulta inficiato da profili di intrinseca palese contraddittorietà oltre che privo di motivazione, attesa la valutazione espressa in fase istruttoria secondo cui il profilo del candidato era complessivamente "compatibile" e l'assoluta carenza di motivazione rispetto alla diversa valutazione espressa in sede di colloquio collegiale;

ritenuto infine che la suddetta carenza motivazionale non possa ritenersi sanata dalla Commissione in data 30.08.2023, riunitasi in autotutela, trattandosi di motivazione postuma inammissibile (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 20/02/2023, sent. n.1703;

ritenuta la sussistenza di un documentato *periculum in mora* tale da giustificare l'adozione delle richieste misure cautelari (tenuto conto che, da quanto risulta in atti, la prova scritta del concorso è stata calendarizzata al 26 e 27 settembre 2023;

ritenuto che, conseguentemente, in accoglimento dell'istanza cautelare, il ricorrente deve essere ammesso a ripetere la prova non superata, da eseguirsi a cura di una Commissione in diversa composizione;

ritenuto di assegnare all'amministrazione il termine di giorni sessanta a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento per provvedere alla ripetizione della prova nei termini sopra indicati;

inoltre, stante l'imminenza delle prove scritte, il ricorrente va ammesso con riserva a sostenerle, precisando che l'eventuale esito sfavorevole delle prove psicoattitudinali ripetute determinerà *ab initio* la caducazione dell'ammissione a sostenere le successive prove scritte, anche qualora queste ultime venissero superate;

ritenuto, infine, di fissare per la prosecuzione del giudizio la camera di consiglio del ____ .2024.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater accoglie l'istanza cautelare, disponendo la ripetizione della prova non superata e l'ammissione del ricorrente, con riserva, al prosieguo delle prove concorsuali già calendarizzate, nei termini di cui in motivazione.

Rinvia la liquidazione delle spese di lite della presente fase alla definizione del merito del ricorso.

Fissa per il prosieguo del giudizio la camera di consiglio del _____.2024.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti e all'amministrazione anche presso la sua sede reale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonch di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ____ 2023 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Caterina Lauro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Caterina Lauro

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.